COMMISSIONE XIII

**LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE**

**15.**

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (Discussione e rinvio):

Norme in materia di trattamenti di integrazione salariale (1185) . . . . . 161

PRESIDENTE . . . . . 161, 163

DE PETRO . . . . . 161

FERRARI MARTE . . . . . 163

FORTUNATO . . . . . 163

MAROLI . . . . . 163

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 163

**La seduta comincia alle 10,15.**

BOFFARDI INES, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Norme in materia di trattamenti di integrazione salariale (1185).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di trattamenti di integrazione salariale ».

L'onorevole De Petro ha facoltà di svolgere la relazione.

DE PETRO, *Relatore.* Farò soltanto alcune considerazioni brevi e di carattere generale. Ritengo infatti che per approfondire l'esame del provvedimento sia opportuna la costituzione di un Comitato ristretto.

Il disegno di legge al nostro esame tende a dare una risposta ad un fenomeno che si è venuto verificando con l'estendersi dell'attività della Cassa integrazione guadagni, cioè il fenomeno dell'occupazione alternativa e precaria per i lavoratori che

già godono delle prestazioni della Cassa stessa. Il problema è nato sotto una duplice spinta; da un lato l'interesse del lavoratore ad aggiungere all'introito della Cassa integrazione guadagni altri introiti, rendendosi perciò disponibile anche a forme di lavoro sottoretribuito o comunque non retribuito secondo la normativa esistente; dall'altro lato l'interesse del datore di lavoro a diminuire i costi di produzione attraverso questo tipo di lavoro.

Il provvedimento che stiamo esaminando cerca di risolvere questo fenomeno e di dare una risposta ispirandosi al principio stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, in cui si afferma che l'integrazione salariale non deve essere « corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate ».

In realtà, il primo articolo del disegno di legge prevede una dichiarazione di principio pleonastica in quanto riprende lo spirito della normativa precedente; infatti, il lavoratore che fruisce delle prestazioni della Cassa integrazione guadagni avendo altre forme di occupazione perde questo diritto ed è tenuto al rimborso delle somme indebitamente percepite.

Negli articoli 2 e 3 si introduce una procedura che rende possibile l'accertamento e fornisce le garanzie dell'osservanza di questo principio. Infatti, il datore di lavoro è tenuto a richiedere una dichiarazione sottoscritta direttamente dal lavoratore nella quale si accerta che il lavoratore stesso non gode di Cassa integrazione guadagni ed inoltre si dispone che questa dichiarazione debba essere trasmessa al competente ufficio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per i relativi controlli. Per concludere, nell'articolo 3 si cerca di sanare i casi pregressi.

Di fronte a questo articolato e allo spirito che lo ispira credo non si possa non essere d'accordo, in quanto il principio è indubbiamente valido. Tuttavia, vi sono alcune riflessioni che è opportuno fare, poiché proprio per gli effetti che il disegno di legge intende raggiungere sorgono delle perplessità sulla efficacia dei mezzi attraverso i quali si intende raggiungere tali effetti. Ad esempio, il fenomeno della occupazione alternativa e precaria in presenza di Cassa integrazione guadagni non si ha soltanto per i lavoratori dipendenti, ma anche per quelli autonomi, e in questo caso l'articolato, così come è formulato, non prevede le modalità di intervento e di accertamento di dette situazioni. Per queste ragioni ritengo che siano opportune delle valutazioni e un approfondimento eventualmente degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi al fine di rendere operante il principio che ispira il provvedimento.

Inoltre, nel momento in cui affrontiamo la materia prevista in questo disegno di legge mi sembra opportuno cogliere l'occasione anche per un discorso più complessivo sull'istituto della Cassa integrazione guadagni, per una valutazione più complessiva dei problemi ad essa connessi e delle esigenze che sono venute a mano a mano maturando in questi anni. Non intendo entrare ora nel merito del disegno di legge, proprio perché ritengo opportuno che il Comitato ristretto esamini nel loro complesso questi problemi. Vorrei tuttavia indicare tre possibili direzioni, intorno alle quali possa svolgersi una riflessione complessiva sulla Cassa integrazione, tenendo anche conto delle proposte pervenute da parte del Governo allorché discutemmo in sede di Comitato ristretto il decreto-legge relativo alla mobilità.

Una prima considerazione riguarda il preoccupante rigonfiamento che la Cassa integrazione ha subito in questi ultimi anni, fenomeno che porta a rimettere in discussione il significato e la natura di tale istituto, che da strumento di intervento diretto a risolvere casi singoli è divenuto ormai strumento di intervento ordinario nella vita della nostra economia. L'argomento, posto in rilievo anche da molti sindacalisti, credo debba essere affrontato con un minimo di approfondimento e di serietà.

Una seconda direzione di riflessione dovrebbe riguardare la verifica dei contenuti stessi che oggi la legislazione prevede in materia di Cassa integrazione: dai livelli

di integrazione salariale per determinate fasce di lavoratori all'estensione di tale integrazione.

Ritengo opportuna, infine, una verifica delle procedure attraverso le quali si attiva la Cassa integrazione, per arrivare possibilmente ad un loro snellimento, allo scopo di evitare quelle complicazioni burocratiche che a volte rendono difficile dare una risposta ad esigenze profondamente vive nella realtà sociale del paese.

Non aggiungo altro in questo momento, proprio perché ritengo che il discorso debba trovare maggiore ampiezza nella sede opportuna per arrivare a quelle innovazioni e a quei correttivi necessari ad adeguare questo istituto alla realtà di oggi. Chiedo, pertanto, la formazione di un Comitato ristretto, nel quale sia possibile approfondire la materia.

PRESIDENTE. Vorrei che qualche collega si pronunciasse sulla proposta dell'onorevole De Petro di costituire un Comitato ristretto, in modo che si esprima da parte della Commissione un orientamento di massima favorevole alle direttrici che sono state suggerite.

FORTUNATO. Concordiamo con l'impostazione data dal relatore al problema e siamo d'accordo sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto.

FERRARI MARTE. Credo che la proposta avanzata dal relatore possa essere senz'altro accolta, anche in considerazione della precedente discussione svoltasi in questa Commissione sul tema ricordato dal relatore, che, se non è specifico come quello attuale, è comunque ad esso collegato. Del resto, il disegno di legge n. 1185 riguarda una materia molto ristretta e prevede soprattutto specifici controlli per i lavoratori in Cassa integrazione assunti dalle aziende.

MAROLI. Desidero aderire a mia volta alla proposta del relatore, anche se ritengo che gli obiettivi che questo disegno di legge si prefigge non possano essere raggiunti per la via indicata. Il discorso, quindi, deve essere impostato in termini profondamente diversi, anche perché l'evoluzione della Cassa integrazione è stata tale che si è ormai giunti praticamente ad una forma di salario garantito, che però deve assumere ora una funzione diversa. Il Comitato ristretto, quindi, dovrà ampliare il discorso e prevedere interventi più incisivi e organici, se si vogliono raggiungere risultati concreti.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è d'accordo con la proposta del relatore di costituire un Comitato ristretto, in quanto ritiene di poter cogliere l'occasione rappresentata dalla discussione di questo disegno di legge per esaminare anche alcuni emendamenti che furono a suo tempo proposti in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 80 in materia di cassa integrazione, emendamenti che quel Comitato ristretto ritenne più opportuno rinviare ad altra sede. Ovviamente, potranno anche essere esaminati ulteriori emendamenti in tema di cassa integrazione che i vari gruppi decidano di presentare.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che sarà nominato un Comitato ristretto, composto dagli stessi colleghi che facevano parte di quello che si occupò dell'esame preliminare del decreto-legge n. 80. Non appena il Comitato ristretto avrà esaurito il suo lavoro, riapriremo in sede di Commissione la discussione generale sul nuovo testo che ci verrà sottoposto.

(*Così rimane stabilito*).

**La seduta termina alle 10,55.**

*Il CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO